

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 640)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) e dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1964 (V. Stampato n. 1320)

presentato dal Ministro della Sanità

(MANCINI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1964*

Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme
sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Art. 2.

L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».